



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 233 del 13 DIC. 2012

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra la Provincia Regionale di Messina e i Comuni/Soggetti-terzi che attuano la riscossione diretta del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento dello stesso.

L'anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Arch. Dario	LA FAUCI	<u>NO</u>
8.	Assessore Dott. Daniele	BRUSCHETTA	<u>NO</u>
9.	Assessore Sig. Santo	FOTI	<u>SI</u>
10.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Giuseppe	CRISAFULLI	<u>SI</u>
14.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
15.	Assessore Dott. Bruno	CILENTO	<u>NO</u>
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. A. A. CAPONETTI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di Deliberazione relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. dell'11 dicembre 1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23 dicembre 2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23 dicembre 2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di Deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

3° U.D. SERVIZI FINANZIARI – U.O.C. FITTI E TRIBUTI PROVINCILI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott. Antonino Calabrò

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra la Provincia Regionale di Messina e i Comuni/Soggetti terzi che attuano la riscossione diretta del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento dello stesso.

PROPOSTA

VISTI:

- l'art. 48 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – che disciplina le competenze della Giunta Provinciale prescrivendo che la Giunta compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo e che non siano riservati, dalla legge, al Consiglio, al Presidente della Provincia o, agli organi di decentramento;
- l'art. 107, commi 1 e 2, del medesimo Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo e poteri gestionali, affida i primi agli organi di governo;
- l'art. 42 dello statuto provinciale relativo alle competenze della Giunta;

PREMESSO che l'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 un tributo a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente "T.E.F.A.";
- ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto dagli stessi soggetti che, sono tenuti al pagamento della predetta tassa;
- prevede che con deliberazione della Giunta provinciale il tributo sia determinato in misura non superiore al 5% e non inferiore all'1% delle tariffe stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- prevede che il tributo venga liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- prevede che al Comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse;

RICORDATO che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 del 31 ottobre 2002 è stata innalzata al 5% con decorrenza 1 gennaio 2003, la percentuale del tributo provinciale e che di anno in anno la medesima è stata confermata;
- l'art. 49, comma 17, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) che ha introdotto la tariffa di igiene ambientale, conferma che: "è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
- con il cosiddetto "Decreto salva Italia", D.L. n. 201/2011 è stato istituito, all'art. 14 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (RES o TARES). Il nuovo tributo decorre dal 1° gennaio 2013 e, a valere dalla stessa data, sono soppresse la T.I.A e la T.A.R.S.U., è fatto salvo il tributo ambientale.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ai Comuni viene attribuita attraverso la podestà regolamentare, la facoltà di scegliere le modalità di gestione delle proprie entrate secondo tre modalità: **a)** riscossione attraverso il Concessionario Nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, **b)** riscossione diretta tramite le proprie strutture, **c)** riscossione esternalizzata ad un soggetto terzo;
- la riscossione diretta della tassa/tariffa rifiuti comporta, per i Comuni che scelgono di introdurre una forma di gestione svincolata dal Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione, l'obbligo da parte dello stesso Comune di riversare, direttamente o per il tramite del soggetto terzo affidatario delle relative attività, le somme riscosse a titolo di tributo provinciale ambientale (Tefa) nel conto di tesoreria della Provincia;
- il Concessionario ha, invece, l'obbligo di riversare all'Ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione, come previsto dal comma 1 art. 22 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

CONSIDERATO che:

- la podestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 è stata esercitata da numerosi Comuni per la riscossione diretta della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) ma non, nell'ambito territoriale di questa Provincia, perché i Comuni si sono avvalsi del Concessionario del Servizio Nazionale e con il passaggio alla tariffa di igiene ambientale (TIA tariffa Ronchi) di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 22/97 molti Comuni hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti a soggetti denominati Società d'Ambito (la Società d'Ambito è il soggetto cui ricadono i Comuni che hanno aderito);
- con il Decreto legislativo 174/2012 (Il Decreto sugli Enti Locali) che proroga di altri sei mesi l'attività del Concessionario Nazionale è congelate fino a metà 2013 le gare per la riscossione delle entrate in attesa di un riordino complessivo del settore, molti Comuni hanno deciso di gestire in proprio la riscossione;
- **si rende necessario standardizzare le date dei riversamenti da parte dei Comuni che attuano ed attueranno la riscossione diretta (in proprio o avvalendosi di un soggetto terzo) per garantire un flusso informativo e monetario costante che consenta di semplificare i controlli da parte dell'Ente Provincia e nello stesso tempo, permetta di definire in modo più attendibile il gettito del tributo provinciale "Tefa" che concorre al complesso delle entrate tributarie di bilancio;**
- per la disciplina delle modalità di riscossione del tributo provinciale (Tefa) e il riversamento dello stesso, è opportuno prevedere per il prossimo triennio 2013-2015 la stipulazione di un accordo tra la Provincia Regionale di Messina e i Comuni /Soggetti terzi, secondo uno schema uniforme;

DATO ATTO che:

- l'Ufficio tributi ha elaborato una bozza di accordo (tra Provincia e Comuni/Gestori) con lo scopo principale di uniformare le date dei versamenti da parte dei soggetti interessati e di prevedere, da parte loro, una rendicontazione periodica dei flussi tributari riscossi;
- tale bozza sarà trasmessa a tutti i Comuni interessati affinché ne prendano atto;
- considerato che l'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede che al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale (Tefa), nella misura dello 0,30% delle somme riscosse. Ritenuto che tale commissione debba essere riconosciuta sia al Comune che gestisce direttamente la liquidazione, la riscossione ed il versamento alla Provincia, del Tefa – sia agli altri soggetti, costituiti in forma di Società di capitali, di Consorzi o in qualsivoglia altra forma giuridica pubblica o privata, che gestiscono per conto di uno o più Comuni senza avvalersi del Concessionario Nazionale;

PRESO ATTO che sono allegati sub "A" e "B" i due schemi di accordo, destinati rispettivamente a disciplinare le modalità di riversamento del tributo ambientale da parte dei Comuni e da parte dei Soggetti terzi;

ritenuto che i contenuti degli stessi, bilancino equamente tra loro rispettando il principio di dare certezza ai flussi di entrata per il bilancio provinciale;

SI PROPONECHE LA GIUNTA PROVINCIALE

ESAMINI ed APPROVI:


1. lo schema di accordo per la regolamentazione delle modalità di riscossione, riversamento e rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", con i Comuni che attuano la riscossione diretta della tassa/tariffa rifiuti cui è agganciato il tributo ambientale provinciale per il periodo 2013 - 2015 nel testo allegato sub "A" al presente provvedimento,
2. lo schema di accordo sulle modalità di riscossione, riversamento e rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzione di tutela protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A", con i Soggetti affidatari del servizio di riscossione della tassa /tariffa rifiuti per il periodo 2013 - 2015 nel testo allegato sub "B",

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.


SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Schema di accordo con i Comuni
2. Schema di accordo con Soggetti Terzi


Il Responsabile dell'unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)



Il Dirigente
(Dott. Antonino Calabrò)



IL PRESIDENTE e/o L'ASSESSORE



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE.

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 07/11/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n.30, si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 07/11/2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to S.IG. R. FICHERA

F.to AVV. N.A. CARONETTI

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

16 DIC. 2012

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____
giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti. All'Ufficio
Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4
della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____
della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **14 DIC. 2012**



SEGRETARIO GENERALE

R.D.R.U.O.A.

(dott. S. La Gioia) (segelo)

Allegato A) alla deliberazione della Giunta Provinciale n.....
che si compone di n..... pagine

del

Il Presidente

Il Segretario Generale

ACCORDO
Per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento alla Provincia del
Tributo Provinciale per L'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed
Igiene dell'Ambiente "TEFA"

Oggetto: Modalità di riscossione e riversamento alla Provincia Regionale di Messina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA"

Tra

La Provincia Regionale di Messina, con sede legale in Messina – Corso Cavour, C.F. 80002760835, rappresentata dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi della Deliberazione n. e dell'art..... del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,

E

Il Comune di, con sede legale in –
Via, n. C.F. - P.IVA.....,
rappresentato da, autorizzato ad intervenire al presente atto ai sensi della Deliberazione n.;

premesse che:

- compete al Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 17, del D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 19 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'obbligo dell'applicazione della riscossione, dell'incasso e del riversamento alla Provincia Regionale di Messina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";
- il tributo provinciale deve essere riscosso unitamente alla Tarsu/Tia/(**Tares** in vigore dal 1° gennaio 2013, tributo rivolto a coprire i costi della gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi dei Comuni, dal 1° gennaio 2013 sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani);
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 del 31 ottobre 2002 è stata fissata la percentuale del tributo provinciale al 5 (cinque) per cento, di anno in anno successivamente confermata nella stessa misura;
- il Comune, come consentito dalla vigente normativa, può decidere di riscuotere direttamente la Tarsu/Tia/(**Tares**), cui è commisurato il tributo ambientale di competenza provinciale;
- il Comune è libero di fissare una o più scadenze all'anno, per il pagamento da parte degli utenti della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il Comune è altresì libero di definire le modalità con le quali gli utenti devono procedere al versamento nelle casse comunali della Tarsu/Tia/(**Tares**) comprensiva del tributo provinciale;
- le parti ritengono necessario procedere alla disciplina dei termini e della modalità di riversamento da parte del Comune in favore della Provincia Regionale di Messina del sopra citato tributo provinciale;

ciò premesso le parti convengono che:

1. il Comune provvede al riversamento del tributo provinciale ambientale "Tefa" riscosso sulla Tarsu/Tia/(**Tares**) sulla base delle regole concordate nel presente accordo;
2. la Provincia si impegna a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli Enti Locali, le eventuali variazioni della misura del tributo provinciale da applicare, fermo restando che in caso di mancata comunicazione, si intende che la misura del tributo è confermata anche per l'esercizio successivo;
3. il funzionario responsabile tributi del Comune, trasmetterà alla Provincia entro 30 giorni dall'approvazione del piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti, una comunicazione contenente la previsione di entrata derivante dall'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti per l'anno di riferimento;
4. il Comune deve versare alla Provincia il tributo ambientale "Tefa" riscosso, in quattro rate:
A) entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare, tenendo conto degli incassi per Tarsu/Tia/(**Tares per l'anno 2013**) contabilizzati per i mesi di riferimento. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo. B) entro il 20 settembre di ogni anno l'intero ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data;
5. il Comune deve presentare alla Provincia, debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di gestione idoneo ad una verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione dovrà essere versata alla Provincia entro novanta giorni;
6. il Comune nell'effettuare rimborsi ai contribuenti, afferenti a sgravi concessi, nel caso di versamenti di somme non dovute a titolo di tributo provinciale, provvede all'anticipazione delle somme necessarie nel caso in cui gli importi di cui sopra, siano stati riversati alla Provincia. Il Comune successivamente alla presentazione del rendiconto annuale, effettuerà le compensazioni con le somme da versare alla Provincia, previa dettagliata comunicazione;
7. ai Comuni spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% in quanto dovuta delle somme riscosse da versare alla Provincia. Il Comune al momento del riversamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterà la commissione dello 0,30% stabilito dal 5° comma dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 504 del 30-12-1992, ai sensi della vigente normativa, nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale;
8. nel caso in cui il Comune non dovesse rispettare le scadenze fissate per i versamenti del tributo ambientale, la Provincia successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà al Comune un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un ulteriore termini di quindici giorni per provvedere al versamento; trascorso tale ulteriore termine il Comune sarà tenuto al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli art. 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale.
9. la Provincia ha facoltà di chieder al Comune, adeguata documentazione ulteriore a quella sopra indicata al fine di procedere, all'accertamento delle somme di propria competenza e potrà disporre specifiche verifiche di cassa sulle somme incassate e registrate del Comune, entro cinque anni dall'avvenuto versamento nelle casse della Provincia;
10. il Comune si obbliga a comunicare alla Provincia l'eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della Tarsu/Tia/(**Tares**) al fine di consentire alla Provincia di conoscere il soggetto che deve riscuotere anche il tributo provinciale "Tefa", fermo restando che, il Comune si obbliga in caso di affidamento a terzi, a rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio.

11. in sede di prima applicazione del presente accordo, il Comune deve provvedere entro 30 giorni della sua sottoscrizione, al riversamento alla Provincia di tutte le somme riscosse dallo stesso, a titolo di tributo provinciale ed eventualmente non ancora versate, tale versamento deve essere corredato da una dichiarazione al fine di dimostrare la congruità e la correttezza dei conteggi eseguiti;

12. le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

13. il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere successivamente espressamente rinnovato;

14. i versamenti alla Provincia dovranno essere effettuati tramite accredito sul conto /corrente

.....
.....
.....
.....

la Provincia si impegna a comunicare al Comune, eventuali variazioni nelle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

COMUNE DI _____

VIA _____

Letto, confermato e sottoscritto a Messina il _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COMUNE DI _____

ACCORDO
Per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento alla Provincia del
Tributo Provinciale per L'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed
Igiene dell'Ambiente "TEFA"

Oggetto: Modalità di riscossione e riversamento alla Provincia Regionale di Messina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA"

Tra

La Provincia Regionale di Messina, con sede legale in Messina – Corso Cavour, C.F. 80002760835, rappresentata dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi della Deliberazione n. e dell'art..... del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,

E

Il, con sede legale in
Via....., n. C.F. P.IVA.....,
rappresentato da, autorizzato ad intervenire al presente atto ai sensi della Deliberazione n.;

premesse che:

- compete al Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 17, del D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 19 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'obbligo dell'applicazione della riscossione, dell'incasso e del riversamento alla Provincia Regionale di Messina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";
- il tributo provinciale deve essere riscosso unitamente alla Tarsu/Tia/(Tares in vigore dal 1° gennaio 2013, tributo rivolto a coprire i costi della gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi dei Comuni, la 1° gennaio 2013 sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani);
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 del 31 ottobre 2002 è stata fissata la percentuale del tributo provinciale al 5 (cinque) per cento, di anno in anno successivamente confermata nella stessa misura;
- i Comuni indicati nell'elenco che costituisce l'allegato B del presente accordo, come consentito dalla vigente normativa, che hanno deciso di affidare la gestione del ciclo dei rifiuti e la riscossione della tassa/tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cui è commisurato il tributo ambientale di competenza provinciale, a
- il è libero di fissare una o più scadenze all'anno, per il pagamento da parte degli utenti della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- il è altresì libero di definire le modalità con le quali gli utenti devono procedere al versamento della Tarsu/Tia/(Tares) comprensiva del tributo provinciale;
- le parti ritengono necessario procedere alla disciplina dei termini e della modalità di riversamento da parte del in favore della Provincia Regionale di Messina del sopra citato tributo provinciale;

ciò premesso le parti convengono che:

1. il provvede al riversamento del tributo provinciale ambientale "Tefa" riscosso sulla Tarsu/Tia/(**Tares**) sulla base delle regole concordate nel presente accordo;
2. la Provincia si impegna a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli Enti Locali, le eventuali variazioni della misura del tributo provinciale da applicare, fermo restando che in caso di mancata comunicazione, si intende che la misura del tributo è confermata anche per l'esercizio successivo;
3. il responsabile amministrativo del, trasmetterà alla Provincia entro 30 giorni dall'approvazione del piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti, una comunicazione contenente la previsione di entrata derivante dall'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti per l'anno di riferimento;
4. il deve versare alla Provincia il tributo ambientale "Tefa" riscosso, in quattro rate: A) entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare, tenendo conto degli incassi per Tarsu/Tia/(**Tares per l'anno 2013**) contabilizzati per i mesi di riferimento. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo. B) ed, entro il 20 settembre di ogni anno l'intero ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data;
5. il deve presentare alla Provincia, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di gestione idoneo ad una verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione, dovrà essere versata alla Provincia entro novanta giorni;
6. il nell'effettuare rimborsi ai contribuenti, afferenti a sgravi concessi, nel caso di versamenti di somme non dovute a titolo di tributo provinciale, provvede all'anticipazione delle somme necessarie nel caso in cui gli importi di cui sopra, siano stati riversati alla Provincia. Il successivamente alla presentazione del rendiconto annuale, effettuerà le compensazioni con le somme da versare alla Provincia, previa dettagliata comunicazione;
7. al..... spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento in quanto dovuta delle somme riscosse da versare all'Ente. Il al momento del riversamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterà la commissione dello 0,30% stabilito dal 5° comma dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 504 del 30-12-1992, ai sensi della vigente normativa, nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale;
8. nel caso in cui il non dovesse rispettare le scadenze fissate per i versamenti del tributo ambientale, la Provincia successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà al un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un ulteriore termini di quindici giorni per provvedere al versamento; trascorso tale ulteriore termine il Comune sarà tenuto al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli art. 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale;
9. la Provincia ha facoltà di chiedere al adeguata documentazione ulteriore a quella sopra indicata al fine di procedere, all'accertamento delle somme di propria competenza e potrà disporre specifiche verifiche di cassa sulle somme incassate e registrate dal entro cinque anni dall'avvenuto versamento nelle casse della Provincia;

10. in sede di prima applicazione del presente accordo, il deve provvedere entro 30 giorni della sua sottoscrizione, al riversamento alla Provincia di tutte le somme riscosse dallo stesso, a titolo di tributo provinciale ed eventualmente non ancora versate, tale versamento deve essere corredato da una dichiarazione al fine di dimostrare la congruità e la correttezza dei conteggi eseguiti;

11. le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

12. il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere successivamente espressamente rinnovato;

13. i versamenti alla Provincia dovranno essere effettuati tramite accredito sul conto /corrente

.....
.....
.....
.....

la Provincia si impegna a comunicare al, eventuali variazioni nelle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

VIA _____

Letto, confermato e sottoscritto a Messina il _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
